

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 409 - 21922/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI CORIO – VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all' "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Corio:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 23-03936 del 2 ottobre 2006;
- ≡ con le deliberazioni di C.C. n. 47 del 19/12/2008, n. 13 del 01/04/2011 e n. 40 del 13/10/2011 sono state approvate tre Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 25/07/2018, il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che

ha trasmesso con posta ordinaria alla Città Metropolitana in data 07/08/2018 prot. n. 5588 (pervenuto il 09/08/2018 ns. prot.n. 94576/18), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP-25/2018*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.933 abitanti (al 1971); 2.877 ab. (al 1981); 3.025 ab (al 1991); 3.153 ab. (al 2001); 3.330 ab. (al 2011); dati che evidenziano un incremento nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 4.149 ettari, dei quali 159 di collina e 3.990 di montagna; La conformazione fisico-morfologica evidenzia 130 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 3% del territorio comunale), 864 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 3.155 ettari con pendenze superiori al 25% (circa il 76% del territorio comunale); è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 2.115 ettari, che rappresentano circa il 51% del territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 22 di approfondimento sovracomunale di "Cuorgnè", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (*"a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...."* (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ è ricompreso nella zona omogenea 7 "Ciriacese - Valli di Lanzo" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 - approvata con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015);
- ⇒ non è individuato dal PTC2 come centro storico;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana né tra quelli con un consistente fabbisogno abitativo sociale, come individuati dagli artt. 22-23 dalle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o di II livello come definiti dagli artt. 24-25 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle seguenti strade metropolitane: S.P. n. 22 del Colle Forcola, S.P. n. 247 di Case Levra, S.P. n. 248 di Piano Audi, S.P. n. 27 di Balangero, S.P. n. 28 della fr. San Pietro e S.P. n. 34 di Rocca C.se;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: rio Angiolin, torrente Fandaglia, torrente Fisca e torrente Malone;

- dalla raccolta di dati sul dissesto idrogeologico - D.G.R. n. 39-8244 del 18/02/2008 - si evidenziano, 121 ettari del territorio interessati da frane areali e 12 km di dissesti lineari;

preso atto che il Comune di Corio è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 25/07/2018 di adozione della Variante parziale n. 4;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 4, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

a) viene proposto di stralciare:

- una porzione marginale dell'ambito *RC15* "area residenziale di completamento" di 1.932 mq, compresa tra la borgata Villà e la propaggine nord del Capoluogo e sostituire con la destinazione urbanistica *AS* "aree agricole di salvaguardia ambientale";
- una frazione periferica dell'ambito *RR22* "area residenziale di riordino a capacità insediativa residua" di 498 mq, compresa tra via Piano Audi e via Partigiani Coriesi e integrare con la destinazione urbanistica *AN* "aree agricole normali";
- l'ambito *RC20* "area residenziale di completamento" di complessivi 3.418 mq, situato in località Case Picca a sud di strada Ponte Picca e riclassificare con la destinazione urbanistica *AN* "aree agricole normali";
- l'ambito *RN1* "area residenziale di nuovo impianto" con una superficie complessiva di 7.245 mq, localizzato a est del Capoluogo, nei pressi della S.P. n. 34 per Rocca Canavese e sostituire con la destinazione urbanistica *AN* "aree agricole normali";
- una porzione dell'area *RC25* "area residenziale di completamento" avente un'estensione di 1.344 mq, posta a sud-est del Capoluogo in prossimità della località Case Benso e riclassificare in *SP* "aree per servizi pubblici in progetto";
- una parte dell'ambito denominato *RA* "addensamenti periferici di recente formazione" con una superficie di 1.182 mq, situato nei pressi del capoluogo ad ovest della SP 22 in località Colle Vigna e sostituire con la destinazione *AN* "aree agricole normali";
- l'ambito *RN2* "area residenziale di nuovo impianto" con una superficie complessiva di 15.240 mq, localizzato a sud del Capoluogo, lungo la stradale Rocca per la frazione San Pietro e modificare la destinazione urbanistica *AN* "aree agricole normali". Si prevede inoltre di stralciare una porzione dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del Piano riferita all'area *RN2*;

- una porzione marginale dell'ambito RC38 "area residenziale di completamento" di 749 mq, posta lungo la S.P 22 a nord della frazione Benne e integrare con la destinazione urbanistica AN "aree agricole normali";
 - una parte dell'ambito intercluso nel centro abitato di Benne RC50 "area residenziale di completamento" di 545 mq e riclassificare in VP "area a verde privato";
 - una quota dell'ambito RN3 "area residenziale di nuovo impianto" di 1.350 mq, nella frazione Benne ad est del nucleo abitato e modificare con la destinazione urbanistica AN "aree agricole normali". Inoltre, si propone di suddividere in tre comparti la rimanente parte dell'ambito RN3, riscrivendo i contenuti di pertinenza dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del Piano;
 - la parte marginale dell'area RR87 "area residenziale di riordino a capacità insediativa residua" di 835 mq, situata ad est di Benne, all'estremità meridionale del nucleo abitato di via Riane e aggiornare con la destinazione AN "aree agricole normali";
- b) con la riorganizzazione delle destinazioni d'uso del Piano urbanistico sopra descritte, viene rielaborato l'art. 25 delle N.d.A. del Piano per conservare la titolarità della capacità edificatoria tolta con la presente Variante, lasciando nella disponibilità dell'Amministrazione comunale l'eventuale reimpiego per l'atterraggio in altre aree comunali;
- c) infine, vengono proposte modifiche alle N.d.A. e alle cartografie del Piano, di seguito sintetizzate:
- *"si integra l'articolo 6 relativo alle Destinazioni d'uso, specificando quali sono le attività artigianali compatibili con la destinazione residenziale, sottocategoria r1....";*
 - *si aggiunge all'articolo 13, riferito ai Vincoli Soprordinati al PRG, il comma 13 dedicato a Edifici e ambiti tutelati ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77;*
 - *nelle tavole di PRG si traccia il limite del vincolo aeroportuale e nelle norme si inserisce il comma 14 dell'articolo 13, espressamente dedicato al Vincolo aeroportuale...;*
 - *si modifica l'articolo 34 riferito agli Addensamenti periferici di recente formazione RA, nella sezione riferita agli interventi edilizi ammessi;*
 - *si integra l'articolo 39, Aree agricole normali AN, esplicitando a quali aree urbanistiche sono riferite la distanza minima dalle stalle riportate dal Piano;*
 - *si modifica la destinazione urbanistica del nucleo localizzato in Località Ponte Picca da NA ad Area agricola normale AN;*
 - *si aggiornano i fabbricati esistenti nell'area industriale IE4;*
 - *si riporta sugli elaborati cartografici di Piano l'indicazione dell'area per parcheggio pubblico P21." (Cfr. pag. 49 della Relazione Illustrativa);*

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 28 del 25/07/2018 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 19/03/2018 il parere di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. - fase di screening;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/09/2018;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 3/09/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Corio, adottato con

deliberazione C.C. n. 28 del 25/07/2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., non verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Corio per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di disporre** l'immediata eseguibilità.

Torino, 5 settembre 2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)